

COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 18/09/2017

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 3 (Oneri per la famiglia)
- Art. 4 (Oneri per il Comune)
- Art. 5 (Famiglie in disagio economico)
- Art. 6 (Contributi per l'abbattimento dei centri estivi)
- Art. 7 (Deroghe espresse)
- Art. 8 (Norme transitorie)

Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Coriano ha come obiettivo la massima tutela e protezione della persona: a tal fine attiva preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a garantire il benessere della propria popolazione.
2. Il periodo estivo rappresenta un momento significativo per proporre esperienze socializzanti ed educative, in grado di favorire l'incontro, l'integrazione e le relazioni tra bambini/e attraverso la condivisione di attività ed esperienze nuove, capaci di integrarsi e di potenziare le esperienze proposte dalle istituzioni durante l'anno scolastico

Art. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti i bambini diversamente abili, residenti nel territorio di Coriano, iscritti in qualunque centro estivo, pubblico o privato, comunale o extracomunale.

Art. 3 ONERI PER LA FAMIGLIA

1. Onere delle famiglia è quello di reperire un Centro estivo confacente alle proprie esigenze che fornisca al suo interno il servizio di educatore ed eventualmente, ove richiesto, il pagamento della differenza fra quanto messo a disposizione dal Comune per l'educatore .
2. La famiglia, al pari delle famiglie che non hanno bimbi con disabilità deve provvedere al pagamento della retta del centro estivo.
3. La famiglia deve provvedere entro il mese di aprile a far pervenire al Comune:
 - a) un ISEE aggiornato;
 - b) la richiesta di educatore per il centro estivo indicante le ore giornaliere necessarie, la durata presunta di iscrizione al centro estivo stesso nonché il nominativo del centro estivo al quale la stessa vorrà iscrivere il bambino.

Art. 4 ONERI PER IL COMUNE

1. Il comune si impegna a riconoscere a tutte le famiglie che hanno bimbi con disabilità il sostegno dell'educatore presso il centro estivo richiesto alle condizioni di cui ai commi seguenti e nei limiti delle disponibilità economiche del Comune.
2. Il valore ISEE e il saldo dei valori mobiliari al 31/12 NON deve superare euro 25.000, oltre a tali limiti il Comune NON eroga alcun contributo
3. Il contributo riconosciuto alla famiglia per sostenere il costo dell'educatore al centro estivo è fissato in massimo euro 6,00/ora.
4. Il periodo massimo richiesto per educatore, viene fissato come segue per bimbi che necessitano della copertura:
 - a) fino a 3h al giorno, il monte massimo di ore erogabile per educatore è pari a 90 ore
 - b) oltre 3h al giorno, il monte massimo erogabile per educatore è pari a 200 ore

5. I criteri di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo possono essere modificati annualmente dalla Giunta Comunale.
6. La somma riconosciuta per l'educatore viene erogata alla famiglia ma liquidata direttamente al centro estivo dopo che questi avrà fornito debita rendicontazione.

Art. 5 FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO

1. Ove il bimbo con disabilità viva in un nucleo in disagio economico, attestato dai servizi competenti, il Comune può provvedere anche alla copertura della retta del centro estivo riconoscendo alla famiglia fino ad un massimo pari a 350 euro per bimbo, da liquidarsi direttamente alla struttura.

Art. 6 CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI

1. Nel caso in cui sia previsto un contributo pubblico ad abbassare la retta del centro estivo, in nessun caso il comune potrà erogare tramite quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento cifre superiori a quanto effettivamente da pagarsi da parte della famiglia.

Art. 7 DEROGHE ESPRESSE

1. Il presente regolamento ove dovesse erogare tipologie di aiuti compresi nel "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI", opera in deroga allo stesso.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/10/2017.
2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta Comunale provvederà a verificare la corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo al Consiglio Comunale le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.